I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2638/75 DEL CONSIGLIO

del 16 ottobre 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 475/75 per quanto riguarda i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la sterlina irlandese e la sterlina inglese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1925/75 (4), sono stati fissati per le monete degli Stati membri, in particolare per le sterline irlandese e inglese, tassi di conversione rappresentativi da applicare nel settore agricolo ;

considerando che la Comunità ha interesse a ripristinare un sistema di prezzo unico ; che è possibile avvicinarsi a tale obiettivo fissando per ciascuna delle due monete suddette un nuovo tasso rappresentativo più vicino alla realtà economica attuale ; che, per l'applicazione di detti tassi, occorre tener conto delle difficoltà particolari che possono sorgere in determinati settori ;

considerando che i problemi inerenti alla modifica del rapporto tra unità di conto e moneta nazionale hanno determinato l'adozione di una regolamentazione in materia, in particolare del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agricola comune (5) ; che tali disposizioni prevedono soltanto la modifica della parità di una moneta ; che la loro applicazione è giustificata anche nel presente caso di modifica del tasso rappresentativo ;

considerando che il comitato monetario verrà consultato sulla fissazione dei nuovi tassi rappresentativi e che, data l'urgenza, occorre adottare le misure previste nelle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 475/75 i tassi rappresentativi di cui alle lettere e) e h) sono sostituiti dai seguenti tassi :

e) per la sterlina irlandese : 1 £ = 1,72914 unità di conto,

h) per la sterlina inglese : 1 £ = 1,75560 unità di conto.

Articolo 2

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 previste per la modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro e il valore dell'unità di conto si applicano per la modifica del tasso rappresentativo della sterlina irlandese e della sterlina inglese.

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.
(4) GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 35.
(5) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. I nuovi tassi rappresentativi prendono effetto a decorrere dal 27 ottobre 1975, restando inteso che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 475/75 è applicabile per i prodotti per i quali la campagna di commercializzazione 1975-1976 o il periodo di validità dei prezzi non sono ancora iniziati a tale data oppure per i quali i prezzi per il 1975-1976 non sono ancora applicati alla suddetta data.

Tuttavia :

— per quanto riguarda il settore dei cereali, i nuovi tassi rappresentativi prendono effetto a decorrere dal 3 novembre 1975, tranne per gli importi previsti al secondo trattino ;

— per quanto riguarda gli importi fissati in unità di conto per il frumento tenero, i nuovi tassi rappresentativi prendono effetto a decorrere dal 1° luglio 1976 ;

— per quanto riguarda il settore delle carni bovine, i nuovi tassi rappresentativi prendono effetto a decorrere dal 5 gennaio 1976, salvo l'importo di cui al trattino seguente ;

— per quanto riguarda l'importo del premio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 464/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, che istituisce dei regimi di premi in favore dei produttori di bovini [1], i tassi rappresentativi per il periodo d'applicazione di questo regolamento sono quelli validi prima del 4 agosto 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PEDINI

---

[1] GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 5.